

Deliberazione 7 agosto 2009 - ARG/gas 114/09

Disposizioni in materia di condizioni e modalità delle procedure concorrenziali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 e al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 agosto 2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 agosto 2009

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (di seguito: legge di conversione);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione (di seguito: decreto legge n. 78/09);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 agosto 2009 (di seguito: il decreto del Ministro);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 26 febbraio 2004, n. 22/04;
- la deliberazione dell'Autorità 17 giugno 2004, n. 90/04;
- la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2009, ARG/gas 24/09;
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2009, ARG/gas 92/09;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2009, ARG/gas 99/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/gas 108/09;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2009, ARG/gas 110/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 110/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2009, ARG/gas 111/09;
- la segnalazione dell'Autorità 27 febbraio 2009, PAS 3/09;
- la lettera del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) in data 30 luglio 2009, prot. Autorità n. 45557 del 6 agosto 2009 (di seguito: lettera del Ministro);
- la comunicazione di Eni S.p.A., prot. Autorità n. 43015 del 24 luglio 2009;
- la comunicazione di Eni S.p.A., prot. Autorità n. 44715 del 3 agosto 2009.

Considerato che:

- l'articolo 3 del decreto legge n. 79/09 prevede che il Ministro:
 - a) ai sensi del comma 1, adotti misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie;
 - b) ai sensi del comma 2, fissi il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui alla lettera precedente;
 - c) ai sensi del comma 2, definisca i criteri secondo i quali l'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente (di seguito: eventuale differenza positiva o EDP) è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas (di seguito: clienti beneficiari);
- il medesimo articolo 2 prevede che gli interventi prospettati al precedente alinea siano adottati dal Ministro su proposta dell'Autorità, cui è anche assegnato il compito di definire le condizioni e le modalità delle procedure concorsuali di cui alla precedente lettera a) sulla base degli indirizzi definiti nel decreto del Ministro;
- con la deliberazione ARG/gas 110/09, l'Autorità ha formulato al Ministro la proposta di cui al precedente alinea, lettere a) e c);
- con il decreto del Ministro sono state adottate le misure di cui alle precedenti lettere a) e c).

Ritenuto necessario definire le modalità e le condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 78/09 in coerenza con gli indirizzi contenuti nel decreto del Ministro.

Ritenuto inoltre opportuno:

- introdurre, come segnalato anche nella lettera del Ministro, i necessari correttivi alle vigenti procedure di trasferimento e cessione della capacità di trasporto al fine di rendere compatibili gli esiti della procedura concorsuale con le forniture e i servizi di trasporto e di stoccaggio di gas per l'anno termico 1 ottobre 2009- 30 settembre 2010

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00 e le seguenti definizioni:
- a. **volume** è il volume di gas che il soggetto cedente è vincolato ad offrire presso il punto di scambio virtuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 79/09, espresso in equivalenti energetici considerando un potere calorifico superiore pari a 38,1 MJ/Smc, e pari a 190'500'000 GJ;
 - b. **soggetto cedente** è la società Eni S.p.A.;
 - c. **prezzo riconosciuto** è il prezzo da riconoscere al soggetto cedente in relazione a ciascun lotto offerto e determinato dal Ministro ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 78/09;
 - d. **Punto di Scambio Virtuale o PSV** è il punto virtuale della rete nazionale dei gasdotti, situato tra i punti di entrata e di uscita della medesima rete, presso il quale i soggetti abilitati possono effettuare scambi e cessioni di gas, individuato, nell'ambito delle modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04, quale mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 137/02;
 - e. **Smc** sta per standard metri cubi;
 - f. **decreto legge n. 78/09** è il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
 - g. **decreto del Ministro** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2009;
 - h. **eventuale differenza positiva o EDP** è l'eventuale differenza tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 78/09;
 - i. **clienti beneficiari** sono i clienti finali cui è destinata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 78/09, l'EDP;
 - j. **quota del cliente beneficiario i-esimo o Qi** è la quota dell'EDP di spettanza del cliente beneficiario i-esimo determinata in base ai criteri definiti nel decreto del Ministro.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce le condizioni e modalità delle procedure concorrenziali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 78/09 e al decreto del Ministro.

Articolo 3

Requisiti di partecipazione

- 3.1 Hanno titolo a partecipare alle procedure di cui al successivo comma 4.1 tutti i soggetti abilitati ad operare al Punto di Scambio Virtuale.

Articolo 4

Condizioni generali per l'offerta del volume

- 4.1 L'offerta del volume è effettuata dal soggetto cedente mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri e con le modalità di seguito definite.
- 4.2 La consegna del gas naturale oggetto dei contratti conclusi in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 4.1 avviene al Punto di Scambio Virtuale.
- 4.3 Ai fini dell'offerta nelle procedure concorsuali di cui al comma 4.1, il volume è suddiviso in lotti, caratterizzati da quantitativi giornalieri costanti in tutto il periodo di consegna, secondo quanto previsto al successivo articolo 5.
- 4.4 Ai fini dell'offerta dei lotti, il soggetto cedente prevede un prezzo minimo di vendita per ciascun lotto pari al corrispondente prezzo riconosciuto.

Articolo 5

Definizione dei lotti

- 5.1 Il soggetto cedente offre, alle condizioni di cui al precedente articolo 4, il volume, suddividendolo in lotti secondo i seguenti criteri:
 - a) ciascun lotto può avere un periodo di consegna corrispondente a:
 - periodo compreso tra il mese di ottobre 2009 ed il mese di settembre 2010 (lotti annuali);
 - periodo compreso tra il mese di ottobre 2009 ed il mese di marzo 2010 (lotti semestrali);
 - b) il quantitativo di gas associato a ciascun lotto annuale è pari a 400'000 GJ;
 - c) il quantitativo di gas associato a ciascun lotto semestrale è pari a 225'000 GJ;
 - d) il numero complessivo dei lotti annuali da offrire in vendita è pari a 285;
 - e) il numero complessivo dei lotti semestrali da offrire in vendita è pari a 340.

Articolo 6

Criteri di assegnazione

- 6.1 Ciascuna offerta di acquisto, presentata dai richiedenti in busta chiusa nell'ambito delle procedure di cui al comma 4.1, dovrà contenere:
 - a. il numero di lotti richiesti per ciascuna tipologia (lotto annuale o lotto semestrale);
 - b. il corrispettivo offerto per l'assegnazione di ciascun lotto e l'impegno irrevocabile assunto dal richiedente ad acquistare i lotti di cui risulti assegnatario, valorizzati al corrispettivo di assegnazione.
- 6.2 I lotti sono assegnati, separatamente per ciascuna tipologia (lotto annuale o lotto semestrale), secondo l'ordine di merito delle offerte di acquisto, stilato in base a valori decrescenti del corrispettivo offerto per l'acquisto di lotti della medesima tipologia e l'ordine di merito delle offerte di vendita, valorizzate ad un prezzo pari al prezzo riconosciuto, in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni concluse in esito all'assegnazione.

- 6.3 Il valore netto delle transazioni di cui al comma 6.2 è pari alla differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita, determinati come prodotto tra i rispettivi prezzi e le rispettive quantità.
- 6.4 Qualora più soggetti offrano il medesimo corrispettivo per uno stesso lotto, l'assegnazione verrà effettuata dal cedente a mezzo sorteggio.
- 6.5 Il corrispettivo di assegnazione, pagato per ciascun lotto di cui un soggetto risulti assegnatario, è pari al corrispettivo dell'offerta di acquisto con prezzo offerto più basso tra quelle accettate per la tipologia di lotti corrispondente.

Articolo 7

Termini per lo svolgimento delle procedure concorsuali

- 7.1 Ai fini dell'assegnazione del volume, il soggetto cedente pubblica sul proprio sito internet, almeno 10 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione nonché le condizioni generali di contratto relative alla cessione del gas redatte in coerenza con le disposizioni contenute nelle condizioni contrattuali relative a precedenti procedure di assegnazione ad evidenza pubblica condotte dalla medesima società.
- 7.2 Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 2 settembre 2009;
- 7.3 L'assegnazione dei lotti dovrà avvenire il 3 settembre 2009.

Articolo 8

Obblighi informativi in capo al soggetto cedente

- 8.1 Il soggetto cedente, entro i 3 giorni lavorativi successivi alla conclusione della procedura di assegnazione:
 - a) comunica all'Autorità ed al Ministero, su supporto informatico, l'esito della medesima procedura, indicando per ciascun richiedente il numero di lotti richiesti per ciascuna tipologia, la relativa offerta economica e i lotti assegnati;
 - b) pubblica sul proprio sito internet i dati di sintesi relativi agli esiti della procedura, indicando in particolare, per ciascuna tipologia, il numero dei richiedenti, il numero dei lotti assegnati in relazione a quelli offerti ed il corrispettivo di assegnazione;
- 8.2 Le informazioni a beneficio dell'Autorità di cui ai commi precedenti dovranno essere trasmesse mediante un messaggio di posta elettronica all'indirizzo mercati@autorita.energia.it avente per oggetto il testo: "Esiti procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 7 agosto 2009, ARG/gas 114/09".

Articolo 9

Modalità di identificazione dei clienti beneficiari

- 9.1 Ai fini dell'individuazione dei clienti beneficiari, l'impresa maggiore di trasporto pubblica, entro il 31 ottobre 2009 una procedura nella quale siano disciplinati, secondo le modalità di seguito individuate:

- a) modalità, termini e contenuto della richiesta che il cliente beneficiario trasmette a tal fine all'impresa maggiore di trasporto;
 - b) modalità delle verifiche effettuate dall'impresa maggiore di trasporto per accertare la sussistenza dei requisiti da parte del beneficiario;
 - c) modalità di determinazione della quota dell'EDP di spettanza del richiedente;
 - d) modalità con le quali le altre imprese di trasporto e le imprese di distribuzione comunicano all'impresa di trasporto i dati e le informazioni necessarie per le predette verifiche e determinazione;
 - e) modalità di versamento dell'EDP da parte del soggetto cedente e di riconoscimento a ciascun cliente beneficiario della quota di propria spettanza;
- 9.2 La richiesta di cui alla lettera a) del comma 9.1 è presentata, entro il 30 novembre 2009, pena l'inammissibilità della stessa, all'impresa maggiore di trasporto dall'utente dell'impresa maggiore di trasporto al quale il cliente beneficiario richiedente abbia dato, anche indirettamente, mandato.
- 9.3 L'impresa maggiore di trasporto verifica il possesso da parte del cliente beneficiario richiedente dei requisiti previsti da decreto del Ministro, individua per ciascun richiedente la Qi di competenza e ne dà informazione al cliente beneficiario ed all'utente.
- 9.4 Entro il 15 di ciascun mese il soggetto cedente versa all'impresa maggiore di trasporto la quota dell'EDP relativa al gas oggetto di cessione con consegna prevista nel mese precedente.
- 9.5 L'impresa maggiore di trasporto ripartisce l'importo di cui al comma precedente fra i propri utenti in proporzione alla somma delle quote Qi di competenza di ciascun cliente beneficiario dal quale ciascun utente abbia ricevuto, anche indirettamente, apposito mandato.
- 9.6 L'impresa maggiore di trasporto riconosce a ciascun utente l'importo determinato ai sensi del comma precedente, a compensazione degli importi dovuti dal medesimo utente per il servizio di trasporto.
- 9.7 L'eventuale quota residua dell'EDP, spettante al cliente beneficiario che abbia presentato richiesta nei termini di cui al precedente articolo 9, comma 9.2, non compensabile con gli importi dovuti per il servizio di trasporto è liquidata dall'impresa maggiore di trasporto direttamente a detto cliente beneficiario.
- 9.8 Entro il 15 di ciascun mese l'impresa maggiore di trasporto trasmette al Ministero ed all'Autorità un prospetto riepilogativo degli importi versati dal soggetto cedente e di quelli riconosciuti, a ciascun impresa di vendita mandataria ed ai rispettivi clienti beneficiari mandanti.
- 9.9 Le imprese di trasporto e le imprese di distribuzione trasmettono all'impresa maggiore di trasporto, secondo le modalità definite nella procedura di cui al comma 9.1, le informazioni necessarie per la sua applicazione.
- 9.10 I contratti di compravendita di gas naturale sono aggiornati con le modalità in base alle quali sono riconosciuti all'acquirente gli importi di cui risulta beneficiario, ai sensi del presente articolo, a compensazione dei corrispettivi dovuti.
- 9.11 Con successivo provvedimento l'Autorità formula una proposta al Ministero dello sviluppo economico per la regolazione definitiva dell'eventuale quota parte dell'EDP per cui non sia stata presentata richiesta ai sensi del precedente articolo 9, comma 9.2.

Articolo 10

Modifiche transitorie delle procedure di trasferimento e cessione della capacità di trasporto

- 10.1 Le procedure di trasferimento e cessione della capacità di trasporto sono modificate al fine di consentire l'adeguamento delle disponibilità di detta capacità, con decorrenza a partire dall'1 ottobre 2009, con la richiesta fino al 15 settembre 2009.

Articolo 11

Disposizioni finali

- 11.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

7 agosto 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis